

1915



N.2917/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione IV Civile

Composta dai Sigg.:

- Dr. Carla ZANELLATO Presidente
- Dr. Giovanni CALLEGARIN Consigliere
- Dr. Alessandra ARAGNO Consigliere Rel.

SENT. N.	1915/11
DEP. MINUTA	22.7.11
N. 2917	120.06 RG
DEPOSITATA IL	31 AGO 2011
N.	2687
N.	1853
CRON.	
REP.	
OGGETTO:	
RESPONSABILITA	
PROFESSIONALE	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione

Da :

COMUNE DI _____ (C.F. _____) in
 persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli Avv.ti
 _____ del Foro di _____ e _____ del
 Foro di _____ con domicilio eletto presso quest'ultimo per mandato a
 margine dell'atto d'appello

_____ appellante

contro:

_____ (C.F. _____))
 rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ e _____
 _____ di _____ con
 domicilio eletto presso quest'ultimo per mandato a margine della comparsa
 di costituzione e risposta con appello incidentale

_____ appellato/appellante incidentale

ATTO PER IL QUALE NON VI E' L'OBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA TABELLA ALLEGATA AL T.U. N. 131/88.

Addi 91.6.12
rilasciata copia
in forma esecutiva
all'avv. 2
per
CANCELLIERE
RITIRATA COPIA
in data 26.6.2012
da ...
Firma

e contro:

... già ...
(P. IVA ...) in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti ... di ...
ed ... con domicilio eletto presso quest'ultimo per
mandato a margine della copia notificata dell'atto di citazione d'appello
appellata

Oggetto: Riforma della sentenza n.1627/2005 del Tribunale di Vicenza
in punto: responsabilità professionale
Causa trattata all'udienza del 18/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato il Comune di [redacted] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza l'architetto [redacted] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'amministrazione a cagione dell'inesatta esecuzione dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori delle opere di ampliamento di ristrutturazione della sede municipale di [redacted], al medesimo commissionato dal Comune attoreo.

L'architetto [redacted], costituitosi in giudizio, eccepiva, in primis, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale stante la presenza di una clausola compromissoria nel contratto intercorso fra le parti ovvero la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice contabile coinvolgendo la controversia in esame il suo operato quale direttore dei lavori; nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del Comune di [redacted] al pagamento del saldo dovutogli per l'attività professionale svolta; chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni, [redacted].

Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed eccependo la non operatività della polizza.

Il giudice invitava le parti a precisare le loro conclusioni definitive e, in considerazione della presenza di una clausola compromissoria nella convenzione di incarico professionale, accoglieva l'eccezione di incompetenza avanzata.

Proponeva appello avverso detta sentenza il Comune di [redacted] chiamando in causa l'architetto [redacted] e la sua compagnia di assicurazioni, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna del professionista al risarcimento dei danni da esso appellante subiti quantificati in euro 309.874,10. In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica e deduceva altresì svariati capitoli di prova.

2019

Rilevava il Comune di . , che la presente causa ha ad oggetto la responsabilità imputabile all'architetto nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori; avendo il medesimo cagionato all'amministrazione, nell'adempimento di detti incarichi, un grave danno per la violazione delle norme in tema di direzione lavori e di progettazione di opere pubbliche.

Esponava che il disciplinare di incarico professionale all'interno del quale è contenuta la clausola compromissoria richiamata dal giudice di primo grado riguarda esclusivamente l'incarico per la progettazione di massima affidato all'architetto nel 1993, disciplinare i cui effetti si sono definitivamente esauriti con l'approvazione finale del progetto; evidenziava che successivamente all'approvazione del predetto progetto l'architetto veniva ex novo incaricato di redigere un nuovo progetto esecutivo in variante e veniva nominato direttore dei lavori; esponeva, specificatamente indicando le inadempienze attribuite al professionista, che questi nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori aveva arrecato, nell'adempimento degli incarichi affidatigli, gravi danni all'amministrazione comunale, danni dei quali veniva richiesto il risarcimento nella presente sede.

Si costituiva in giudizio l'architetto ; eccependo, in primis la carenza di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice contabile e contestando comunque nel merito tutte le doglianze espresse dal Comune. In via subordinata di merito chiedeva la condanna del Comune di al pagamento dell'importo di euro 19.588,50 a saldo dell'attività professionale da lui svolta e demandava inoltre, in caso di accoglimento delle domande di parte appellante, la condanna della compagnia di assicurazioni a tenerlo manlevato e indenne.

Proponeva inoltre, sempre in via subordinata, istanze istruttorie.

Si costituiva in giudizio la chiedendo la conferma della sentenza o, comunque la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito e, in via subordinata, nel merito accertare la non operatività della garanzia assicurativa.

214

Preliminare alla decisione circa l'effettiva operatività o meno della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare del 1993, è la valutazione in merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Tale questione preliminare la si deve risolvere e vagliare sulla base della prospettazione della parte attrice, oggi appellante.

Il Comune di _____ afferma di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del professionista nell'espletamento dell'incarico al medesimo assegnato di progettazione e direzione lavori dell'opera di ampliamento di ristrutturazione della sede municipale.

Al fine di individuare l'ambito di estensione della giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si è fatto richiamo al concetto di appartenenza evidenziando che un soggetto diviene parte integrante di una p.a. quando, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006).

In questa categoria, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico attribuito dall'ente pubblico, è stato incluso anche il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, i quali compiti richiedono l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, in quanto funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (Cass. 1377/2006; 340/2003; 515/2000; 188/1999).

uif

La giurisprudenza di legittimità ha infatti rilevato che: *“al direttore dei lavori sono affidati compiti di attiva vigilanza, per conto della p.a. committente, in tutta la fase esecutiva dell’opera, compiti di ingerenza fattiva dell’amministrazione stessa per la corretta gestione delle opere appaltate e di tramite per la continuativa cooperazione cui la stazione appaltante resta tenuta»* (fra le tante si veda Cass. Sez. Un., 5 aprile 1993, n. 4060).

Per quanto riguarda, invece, la figura del progettista, si evidenzia che esiste tra questi e l’amministrazione appaltante un rapporto di natura privatistica, al quale si applica la disciplina di diritto comune in materia di contratto d’opera professionale. Infatti, l’amministrazione deve sottoporre l’elaborato progettuale ad una specifica approvazione e, pertanto, non si verifica alcun inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione.

La giurisprudenza (si veda Sezioni Unite della Corte di Cassazione Ordinanza 20 marzo 2008, n. 7446) ha affermato che, nelle ipotesi in cui le due figure si cumulano in un unico soggetto, la giurisdizione in punto domande risarcitorie sollevate dalla stazione appaltante pubblica, spetta al giudice contabile.

Ha infatti affermato la Corte che nel caso di riunione degli incarichi, non si può giungere *“alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori”*.

I due incarichi professionali determinano una complessiva attività professionale tale per cui l’attività di progettazione si pone come momento antecedente a quella di direttore, dando così vita ad un rapporto unitario.

Ha infatti statuito la Corte che: *“I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori”*.

Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, così come specificato dallo stesso Comune.

90

Stante la prospettazione della pubblica amministrazione attrice che si duole dell' operato del professionista nella sua doppia qualifica di progettista e direttore lavori, pertanto, deve essere affermata, in conformità alla citata giurisprudenza, la giurisdizione del giudice contabile.

Deve quindi essere accolto l'appello incidentale avanzato dalle parti convenute. Per quanto attiene alle spese di lite, queste, liquidate con come in dispositivo gravano sulla parte soccombente. In particolare l'appellante è tenuto, in forza del principio di causalità, anche al pagamento delle spese del terzo chiamato citato in manleva dal professionista non potendo questo giudice, stante la sua carenza di giurisdizione, valutare l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla

P. Q. M.

Definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1627/05 emessa dal Tribunale di Vicenza,

in accoglimento dell'appello incidentale proposto,

DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la causa alla giurisdizione della Corte dei Conti;

CONDANNA parte appellante a rifondere le spese di lite dell'appellato che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 per diritti, euro 2.700,00 per onorari ed euro 100,00 per spese oltre 12,5% per spese generali, Iva e Cpa; per il II° grado in euro 1.100,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari ed euro 100,00 per spese oltre 12,5% per spese generali, Iva e Cpa;

CONDANNA parte appellante a rifondere le spese di lite dell'appellato che liquida per il primo grado in euro 1.300,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari ed euro 100,00 per spese oltre 12,5% per spese generali, Iva e Cpa; per il II° grado in euro 1.100,00 per diritti,

euro 1.5000,00 per onorari ed euro 100,00 per spese oltre 12,5% per
spese generali, Iva e Cpa;

Così deciso in Venezia in data 18.5.11

Il Giudice estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco

[Handwritten signature]

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 31 AGO 2011

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia.

31 AGO 2011



IL CANCELLIERE C1

Dott.ssa Carla Greco

[Handwritten signature]